

Palermo, li 11 maggio 2009

La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL
(*chiarimenti e integrazioni alla circolare n. uno*)

Circolare n. quattro

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito all'autocertificazione necessaria ai fini del godimento dei *"benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale"*.

A tal fine si avvale della nota n. 6675 del 07/05/2009 con la quale evidenzia i seguenti punti:

- a) modalità di presentazione;
- b) obbligo dell'adempimento;
- c) individuazione del periodo di vigenza della disposizione.

Procediamo con ordine nell'analisi di quanto evidenziato ai precedenti punti.

► Modalità di presentazione

Il Ministero ricorda le modalità attraverso le quali l'autocertificazione può essere presentata e cioè:

- raccomandata postale;
- raccomandata a mano;
- fax;
- per via telematica.

Tralasciando la trasmissione per via telematica (le cui modalità sono descritte nella circolare n. 10/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), qualunque sia la modalità scelta, tra le altre tre possibili, per la presentazione (e a meno che il datore di lavoro non firmi in presenza del dipendente addetto al ricevimento), l'autocertificazione (proprio perché tale) deve essere accompagnata dal documento di identità valido del datore di lavoro.

A tale proposito si riporta l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (il quale stabilisce le modalità di presentazione delle autocertificazioni).

CAPO III

Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R) (nota)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. *Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)*
2. *Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:*
 - a. *se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;*
 - b. *ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).*

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).

Per quanto sopra evidenziato le autocertificazioni inviate senza la copia del documento dovranno essere nuovamente trasmesse.

Il Ministero, con la nota (in fase di approfondimento di questo Centro Studi), precisa che:

- chi abbia assolto l'adempimento in maniera irregolare o abbia omesso di assolverlo può provvedere con un ulteriore invio in quanto *".... il termine del 30 aprile è da ritenersi meramente di carattere ordinatorio"* ;
- l'autocertificazione già inviata potrà essere integrata mediante la trasmissione della sola copia del documento di identità del dichiarante, purché comprenda l'espressa indicazione della ditta cui è riferita la dichiarazione;
- la *materiale consegna* dell'autocertificazione può avvenire *"anche a mezzo del professionista incaricato ai sensi della L. n. 12/1979."*.

► Obbligo dell'adempimento

La circolare si sofferma sulla protocollazione delle dichiarazioni precisando, agli uffici preposti, che le stesse possono essere "assemblate in un protocollo unico cumulativo", salvo poi assegnare un protocollo manuale in sequenza numerica progressiva. Così ad esempio le autocertificazioni ricevute il 30 aprile e numerate con il numero di protocollo unico cumulativo 9067, saranno poi numerate singolarmente con prot. 9067/1, 9067/2, e a seguire.

Con la nota il Ministero chiarisce che, fermo restando il carattere ordinario del termine fissato con la circolare n. 34/2008, l'adempimento "deve essere obbligatoriamente assolto".

Questo in quanto l'Inps, ai fini di probabili controlli sulla regolare fruizione dei benefici, ha la facoltà di richiedere alle Direzioni provinciali del lavoro l'elenco delle aziende che hanno presentato l'autocertificazione.

► Individuazione del periodo di vigenza della disposizione

La nota ricorda che il vincolo del Durc, ai fini della fruizione di benefici, è operativo dal 1° luglio 2007, ma che vi sono diverse decorrenze:

- una subordinata al rispetto degli accordi e contratti collettivi e agli altri obblighi di legge;
- un'altra subordinata anche al possesso del Durc.

Il Dicastero precisa che il godimento dei benefici in questione è, pertanto, subordinato:

- dal 1° luglio 2007 al 29 dicembre 2007 al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;
- dal 30 dicembre 2007 anche al possesso del DURC.

I motivi di tale precisazione sono da rinvenire nel contenuto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare nei commi 1175, 1176 e 1364 che andiamo ad analizzare.

Il comma 1364 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore della stessa legge.

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

1364.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

La stessa norma, con il comma 1175, dispone che, dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, del rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli "altri obblighi di legge".

Con il successivo comma 1176, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, saranno definite, tra l'altro, le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del DURC.

Successivamente, in riferimento al contenuto del comma 1175, con la nota prot. n. 25/I/0009503 del 17 luglio 2007, il Ministero chiariva che la norma sulla subordinazione dei benefici trova applicazione solamente nella parte relativa degli accordi e contratti collettivi e degli altri obblighi di legge, in quanto la mancata adozione del decreto attuativo previsto dal successivo comma 1176, fa ritenere che gli obblighi relativi al DURC trovino applicazione medio tempore nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (D.M. 24 Ottobre 2007), in seguito, ha elencato le violazioni (allegato A) per le quali, per determinati periodi, il DURC non è rilasciato.

Il D.M. 24 ottobre 2007 è entrato in vigore il 30 dicembre 2007 (motivo per il quale, dalla medesima data, il godimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato anche al possesso del DURC).

LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

1175.

(Documento unico di regolarità contributiva)

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1176.

(Modalità di rilascio e contenuti del documento unico di regolarità contributiva)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

- La nota chiarisce, infine, che l'autocertificazione è “..... riferita agli illeciti la cui commissione non consente, per il periodo a far data dal 30 dicembre 2007, il rilascio del DURC e quindi il godimento dei benefici normativi e contributivi”.

Editoriale del Centro Studi del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo

Anno II° - N. 4 – 11 maggio 2009

Periodico di Informazione – Formazione – ed Aggiornamento Professionale in materia di Lavoro

Questo numero è stato chiuso in redazione il giorno 18 maggio 2009

Coordinatore e Responsabile

Giovanni Zarcone

Componenti del Centro Studi

Antonio Alessi

Vincenzo Barbaro

Alessandro Bellavista

Gaetano Bonura

Giuseppe Clemenza

Livio Masi

Vincenzo Silvestri

Gaspare Sollena

Giovanni Zarcone

Il Comitato Scientifico

Alessandro Bellavista

Gaetano Bonura

Vincenzo Silvestri

Giovanni Zarcone

della stessa collana

Numero Zero del 31 luglio 2008 – “ Il libro Unico del Lavoro ” di V.Silvestri e G.Zarcone
Numero Uno del 21 aprile 2009 – “ La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL ” di G.Zarcone
Numero Due del 28 aprile 2009 – “ L'Apprendistato Professionalizzante ” di V.Silvestri e G.Zarcone
Numero Tre del 7 maggio 2009 – “ Progetto trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva ” di G.Zarcone
Numero Quattro dell'11 maggio 2009 – “ Chiarimenti e integrazioni alla circolare n. 1 ” di G.Zarcone